

# Dal compenso dell'agente ai dati sulla notifica il nuovo volto della cartella di pagamento

a cura di Luigi Ferrajoli

GUIDA PRATICA

**A** partire dal 25 marzo 2007 i concessionari della riscossione devono necessariamente adottare il nuovo modello di cartella di pagamento creato per conformare l'attività di esazione alle nuove disposizioni introdotte dal Dl 223/2006 in materia di notifiche e iscrizione a ruolo.

I cambiamenti principali rispetto al sistema previgente riguardano l'introduzione di un apposito foglio contenente il "dettaglio degli addebiti", in cui dovranno essere specificatamente indicati gli importi dovuti per imposte, sanzioni, interessi nonché i compensi dovuti agli agenti della riscossione. In tal modo il contribuente disporrà di un documento molto più intelligibile e potrà immediatamente comprendere i contenuti della pretesa e i costi correlati alla riscossione.

Le novità non si esauriscono tuttavia in un semplice "restyling" grafico, dato che il Legislatore ha apportato anche alcune modificazioni sostanziali agli articoli 25 e 26 del Dpr 602/1973, le quali hanno interessato non solo le modalità di notificazione della cartella di pagamento, ma anche la definizione di nuovi termini perentori, prescritti a pena di decadenza, entro i quali dovrà obbligatoriamente avvenire la comunicazione ufficiale dell'atto.

## MODELLO RINNOVATO

**Più trasparenza e chiarezza.** Il nuovo modello di cartella di pagamento così come definito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2007 si propone di soddisfare un'esigen-

za di chiarezza e trasparenza finalizzata a facilitare la comprensione degli schemi e delle tabelle da parte del contribuente-debitore, anche con l'obiettivo di agevolarlo nella cognizione del procedimento di esatta corresponsione degli importi dovuti e delle conseguenze derivanti dal mancato tempestivo versamento delle somme richieste. La struttura e la composizione degli elementi grafici del nuovo modello hanno difatti come principale funzione il soddisfacimento di un adeguato livello di accessibilità e semplicità di contenuti che compongono la cartella di pagamento in modo da evitare l'insorgenza di qualsivoglia elemento di equivocità, tanto è vero che sono state peraltro introdotte specifiche istruzioni per la corresponsione degli importi.

**Pagina introduttiva.** La prima pagina della cartella di pagamento costituisce una sorta di premessa introduttiva all'intero sistema dello schema, in quanto non sono semplicemente individuati elementi preliminari soggettivi e oggettivi di identificazione dell'agente della riscossione (denominazione, indirizzo, comune e numero di telefono) e del contribuente (cognome e nome del destinatario, indirizzo e codice fiscale), ma vengono immediatamente specificati anche gli elementi che saranno oggetto di una specifica trattazione e dettagliato approfondimento nei fogli successivi del modello.

In prima battuta il contribuente si trova dunque immediatamente di fronte gli importi iscritti al ruolo, i compensi di riscossione, la causale e l'identificazione dell'ente

creditore, nonché il totale da corrispondere secondo specifiche scadenze peraltro espressamente previste e indicate nella cartella di pagamento oltre alle modalità concrete di corresponsione delle somme dovute. Già nella prima pagina del modello il contribuente viene inoltre avvertito delle conseguenze derivanti dal mancato tempestivo pagamento degli importi secondo le scadenze normativamente prescritte.

Il contribuente viene altresì immediatamente reso edotto del fatto che gli agenti della riscossione possono fornire informazioni unicamente con riferimento alla situazione dei pagamenti, mentre le spiegazioni relative alle ragioni causali degli addebiti richiedono al contribuente-debitore di rivolgersi direttamente all'ente creditore.

Si tratta di un ulteriore aspetto singolare che di per sé evidenzia come la cartella di pagamento rappresenti un atto tipico degli agenti della riscossione.

**Foglio "Dettaglio degli addebiti".** Prima di addentrarci più approfonditamente sugli elementi caratterizzanti la cartella di pagamento, è opportuno sottolineare il fatto che l'introduzione del nuovo modello scaturisce dalla necessità di adeguare lo schema a seguito delle modifiche normative che hanno imposto l'attribuzione al contribuente del compenso dovuto all'agente della riscossione.

Il compenso spettante all'agente della riscossione viene difatti imputato al debitore nella misura del 4,65% in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno decorrente dalla notifica



della cartella, ovvero integralmente in caso di versamento che avvenga oltre i 60 giorni dalla data di notifica.

Al fine di assicurare al contribuente una piena, consapevole e integrale conoscenza delle somme dovute, il Legislatore ha pertanto ritenuto opportuno attribuire rilevanza a tali circostanze mediante un cambiamento delle parti del modello della cartella di pagamento in cui vengono precisati gli importi dovuti, anche con lo scopo di assicurare al debitore le migliori condizioni per procedere al pagamento degli importi.

Per tale motivo grande importanza assume il foglio denominato "Dettaglio degli addebiti", il quale è contraddistinto dalla presenza di specifiche tabelle, le quali indicano - la denominazione dell'ente creditore - le motivazioni dell'iscrizione al ruolo nonché tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini specificati nelle istruzioni di pagamento sia nel caso di versamento effettuato in ritardo. In ambedue i casi la tabella contiene comunque una descrizione analitica delle somme dovute, il valore degli importi da corrispondere e l'indicazione dei compensi di riscossione con la precisazione dei rispettivi totali e il calcolo degli eventuali interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento.

La scelta di indicare distintamente ogni singola voce è conaturata nella funzione intrinseca del modello di cartella di pagamento, il quale si propone come obiettivo di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e il contribuente.

**Foglio "Istruzioni per il pagamento".** La funzione chiarificatrice del nuovo modello di cartella di pagamento è oltremodo evidenziata dal foglio contenente le istruzioni per il versamento degli importi dovuti, il quale si compone di due tabelle distinte. Nella prima tabella, il Legislatore ha voluto indicare i termini

entro i quali il debitore è tenuto a effettuare il pagamento. Come si è precedentemente avuto modo di accennare, l'importo totale comprensivo dei diritti di notifica deve essere corrisposto entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento, fatta comunque salva la possibilità di rateizzazione. In caso di ritardato pagamento, il contribuente oltre a dover corrispondere l'importo totale definito nella cartella di pagamento dovrà altresì remunerare gli interessi di mora che verranno calcolati per ogni giorno di ritardo.

Nella seconda tabella il Legislatore si è invece proposto di illustrare al contribuente le modalità concrete di pagamento attraverso l'indicazione dei luoghi ove poter procedere al versamento delle somme dovute. Il debitore potrà pagare le somme dovute direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione procedente ovvero presso un ufficio postale o sportello bancario utilizzando l'apposito modulo - F35 - comprensivo del costo dell'operazione il quale è totalmente posto a carico del contribuente.

#### NOTIFICAZIONE

**Rilievi pratici.** Venendo ora alle modifiche intervenute in materia di notificazione della cartella di pagamento, si deve necessariamente premettere che da un punto di vista normativo, l'articolo 26 del fondamentale Dpr 602/1973 individua preliminarmente i soggetti autorizzati alla notificazione della cartella di pagamento per poi delinearne la prassi concreta e attuativa.

La cartella di pagamento può difatti essere direttamente notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero anche dai mesi comunali o dagli agenti di poli-

zia municipale nel caso di specifica convenzione conclusa tra Comune e concessionario.

Per poter soddisfare un'esigenza di chiarezza, trasparenza e praticità, il frontespizio del modello di cartella di pagamento è caratterizzato dalla presenza di una serie di riquadri grafici che individuano e riproducono le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla notificazione del modello.

Accanto alla tradizionale forma di notificazione mediante consegna personale a mani della persona del destinatario, il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento può avvenire anche attraverso deposito nella Casa comunale con contestuale affissione all'albo dell'avviso di consegna dell'atto qualora venga constatata la temporanea assenza o irreperibilità del destinatario. In quest'ultimo caso il destinatario dell'atto deve tuttavia essere tempestivamente informato dell'avvenuto deposito e affissione mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Una delle novità principali rispetto alla normativa previgente è stata introdotta dall'articolo 37, comma 7, del Dl 223/2006, il quale ha apportato alcune significative modifiche all'articolo 60 del Dpr 600/1973 in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario attraverso un rinvio specifico alla disciplina fissata dall'articolo 26 del Dpr 602/1973.

In caso di assenza del destinatario, è ora ammessa la possibilità di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento con consegna dell'atto nelle mani di un soggetto terzo diverso dal contribuente, il quale è sempre tenuto a identificarsi e qualificarsi: ne costituiscono un esempio le persone di famiglia, gli addetti alla

(continua a pag. 60)

► UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE

GUIDA PRATICA

Ogg 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | lo sottoscritto Bianchi Mario ho notificato questa cartella di pagamento  
in Milano, via Roma, n. 3

notifica

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata, alla signora Verde Maria che si è qualificata... moglie. Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal ..... al .....

data ..... p. il Sindaco

Maria Verde

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta 00432

**CARTELLA DI PAGAMENTO**

numero 01920070099468663

**DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Agente della riscossione per la Provincia di Milano

INDIRIZZO AGENTE DELLA RISCOSSIONE, CAP, COMUNE numeri di telefono

Gli sportelli dell'Agente della riscossione sono aperti al pubblico dal ..... al ..... dalle ore ..... alle ore .....

**ATTENZIONE**- L'Agente della riscossione può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi all'Agente della riscossione, ma direttamente all'ente creditore.

Gentile Sig./Sig.ra,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli ErilI sottoindicati:

importi a ruolo	compensi di riscossione	causale	ente creditore
<u>3.325,00</u>	<u>154,61</u>	<u>Unico</u>	<u>Ministero dell'Economia e delle Finanze</u>
<u>5,56</u>		diritti di notifica della presente cartella	

Totale Euro 3.485,17 da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrà pagare anche:

- gli interessi di mora;
  - gli ulteriori compensi di riscossione delle somme iscritte al ruolo, indicati nel dettaglio degli addebiti.
- Potrà pagare:
- presso di noi
  - oppure
  - alla posta. In tal caso dovrà usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es., automobili), all'ipoteca sugli immobili di Sua proprietà e ad acquisire, presso i Suoi debitori, notizie sui Suoi crediti, nel loro confronto.

DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE

pagina ..... di ..... di cui: ..... pagine di bollettini



## ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

### QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di Euro 3.485,17 dovrà essere così pagato:

RATA I 3.479,61 + 5,56 = 3.485,17 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella  
 RATA II entro l'ultimo giorno del ..... mese successivo  
 e quello di scadenza della prima rata

(\*) diritti di notifica

In caso di pagamento in ritardo gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA I 3.577,03 + 5,56 = 3.582,59 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo  
 RATA II cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

(\*) diritti di notifica

N. B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

### DOVE E COME PAGARE

E' possibile pagare le somme dovute:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.
  - alla posta
  - in banca
- utilizzando i moduli allegati e pagando il costo dell'operazione

In caso di contestazione di alcune somme riportare nel "Dettaglio degli addebiti", il pagamento può essere eseguito:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione
- alla posta, con l'apposito bollettino di conto corrente postale F35 per i pagamenti parziali, sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale intestato all'Agente della riscossione
  - il numero della cartella
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli addebiti", che si intendono pagare
  - gli eventuali diritti di notifica della presente cartella
  - il proprio codice fiscale

Per le somme non versate, in mancanza di un provvedimento di sospensione (vedi le relative avvertenze), si resta obbligati al pagamento.

Fuori del territorio nazionale, si può pagare con bonifico sul conto corrente bancario ..... intestato all'Agente della riscossione presso ..... indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

cartella numero ..... pagina ..... di ..... di cui ..... pagine di bollettini

**Articolo 25 del Dpr 602/1973.** Con sentenza 7 luglio 2005 n. 280, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del Dpr 602/1973, per palese contrasto con il diritto di difesa del contribuente previsto dall'articolo 24 della Costituzione. La formulazione originaria della riferita disposizione non contemplava difatti un termine, sancito a pena di decadenza, entro il

quale l'agente concessionario della riscossione avrebbe dovuto procedere alla notificazione della cartella di pagamento. Si trattava di una chiara lacuna normativa, la cui omessa correzione avrebbe avuto ripercussioni eccessivamente gravose e inammissibili sui diritti costituzionalmente garantiti del contribuente. Il debitore iscritto a ruolo sarebbe stato difatti letteralmente lasciato nelle mani dell'azione

esecutiva dell'amministrazione finanziaria per un tempo indeterminato.

L'avvertita necessità di garantire un principio di chiarezza, trasparenza e certezza emerso nella pronuncia della Corte costituzionale ha pertanto attivato l'azione integrativa e modificativa del Legislatore; il quale si propone subito di individuare un termine specifico entro il quale si rendesse obbligatorio procedere alla



**DATI A USO DEGLI UFFICI**

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

CODICE FISCALE: **RSSMRC60L20A794P** REGIONE O ZONA:  
 NUMERO CARTELLA: **01920070099468663** GRUPPO: **000**

PRG	NUMERO DI RUOLO	COD. TRIB.	ANNO RIF.	RATE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE	ESTREMI DELL'ATTO
1	2007/20051	4001	2003	1	2.500,00	116,25	
2	2007/20051	4105	2003	1	750,00	34,87	
3	2007/20051	4110	2003	1	75,00	3,49	

5,56 giorni di notifica della presente cartella

**IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA EURO 3.485,17**

1° PAGAMENTO	2° PAGAMENTO
€ 3.485,17	€ 3.582,59

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER COMUNICAZIONI AL DEBITORE

cartella numero ..... pagina ..... di ..... di cui ..... pagine di bollettini

notificazione della cartella di pagamento.

Con l'introduzione dell'articolo 1, commi 5-bis e 5-ter, del Dl 106/2005, il Legislatore è inizialmente intervenuto, sancendo termini perentori per la notifica della cartella di pagamento, i quali sono tuttavia stati nuovamente ridefiniti con l'articolo 37, comma 40, del Dl 223/2006 che ha definitivamente cristallizzato l'attuale configurazione dell'articolo 25 del Dpr 602/1973.

È opportuno premettere che i termini si diversificano in ragione del tipo di somma per il quale l'agente della riscossione intende procedere. Il concessionario infatti deve notificare, a pena di decadenza, la cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo o al coobbligato entro il 31 dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del terzo anno successivo a quello

di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 600/1973;

- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta per le somme che risultano dovute a titolo di conguaglio sui trattamenti di fine rapporto di lavoro;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale promosso dall'amministrazione finanziaria;
- del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le

somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio.

**CONCLUSIONI**

**Finalità delle novità.** Con l'introduzione del nuovo modello di cartella di pagamento e per effetto del rinnovato contenuto prelettivo fissato dagli articoli 25 e 26 del Dpr 602/1973, il Legislatore ha indubbiamente voluto agevolare la posizione difensiva del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Emblematiche appaiono le scelte di chiarificazione perseguite non solo attraverso l'esplicito inserimento di un foglio riassuntivo e descrittivo del dettaglio di ogni specifico addebito, ma anche mediante l'analitica previsione di istruzioni per il versamento degli importi dovuti. Non solo, l'avvertita esigenza di tutela della condizione del contribuente si è finanche estesa a

## ▶ DOMANDE E RISPOSTE

## CONTESTAZIONI

- D.** In che modo è possibile per il contribuente provvedere al pagamento degli importi prescritti nella cartella di pagamento nel caso di contestazione di alcune somme riportate nel foglio "Dettaglio degli addebiti"?
- R.** In caso di contestazione, il contribuente può procedere al pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione ovvero uno sportello postale. Il contribuente dovrà anche in questo caso avvalersi di un apposito bollettino di conto corrente postale F35 per l'effettuazione di pagamenti parziali. Sul bollettino è tuttavia obbligatorio indicare:
- a. il numero di conto corrente postale intestato all'agente della riscossione;
  - b. il numero della cartella;
  - c. i numeri progressivi e gli importi che si intendono corrispondere così come riportati nel foglio "Dettaglio degli addebiti";
  - d. gli eventuali diritti di notifica;
  - e. il codice fiscale.

## MANCATO PAGAMENTO

- D.** Quali sono le conseguenze per il contribuente nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti entro le scadenze previste nelle Istruzioni di pagamento?
- R.** Nel caso di mancato pagamento, l'agente concessionario della riscossione non solo è autorizzato a procedere a esecuzione forzata nei confronti del contribuente, ma può altresì attivarsi per ottenere il fermo amministrativo dei suoi beni mobili registrati o iscrizione di ipoteca sui beni immobili dello stesso. Gli agenti della riscossione sono inoltre investiti del potere di chiedere e acquisire informazioni presso i debitori del contribuente.

## POTERI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

- D.** Quali sono i poteri riconosciuti agli agenti della riscossione per effetto dell'introduzione del comma 25-bis dell'articolo 35 del Dl 233/2006?
- R.** Con l'introduzione del comma 25-bis dell'articolo 35 del Dl 233/2006, gli agenti della riscossione hanno visto rafforzarsi i loro poteri di controllo e verifica dato che sono state loro estese le facoltà di accertamento esercitabili dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza. Gli agenti della riscossione possono ora effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei confronti dei contribuenti purché sia intervenuto uno stato di morosità nel pagamento degli importi da riscuotere per un importo complessivamente superiore a 25.000 euro. I riferiti poteri di controllo sono tuttavia esercitabili solamente previa autorizzazione del direttore generale, e al solo fine acquisire la documentazione necessaria per individuare le somme di cui i contribuenti morosi sono titolari nei confronti di terzi. È altresì stata rafforzata la possibilità concessa agli agenti della riscossione di usufruire del meccanismo rappresentato dal pignoramento presso terzi in materia di espropriazione del quinto dello stipendio. Nell'atto di pignoramento è difatti possibile indicare immediatamente l'ordine al terzo di provvedere al pagamento del credito all'agente concessionario fino a concorrenza del credito. Se l'ordine di pagamento non viene rispettato si dovrà invece fare riferimento alle norme del Codice di procedura civile previa citazione del terzo intimato e del debitore.

## TERMINI DI NOTIFICA

- D.** Entro quale termine deve avvenire la notifica delle cartelle di pagamento relative alle iscrizioni a ruolo previste dalle norme sul condono ex lege 289/2002?
- R.** In questo caso la notificazione delle cartelle di pagamento deve essere eseguita a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2008. Per quanto concerne la posizione dei contribuenti che, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 289/2002, hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti per regolarizzare omessi versamenti la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2008 per i pagamenti relativi alle somme che risultano dovute per i periodi di imposta 2001, 2002 e 2003.

una riforma complessiva delle modalità e dei termini di notificazione della cartella di pagamento. A fare da contraltare a tali intensificate previsioni protezionistiche che di fatto hanno determinato la configurazione di un sistema di garanzie in materia di riscossione, il Legislatore ha tuttavia provveduto a bilanciare la situazione con l'introdu-

zione del comma 25-bis dell'articolo 35 del Dl 233/2006, il quale consente ai concessionari di usufruire di rafforzati poteri di controllo, verifica e ispezione equivalenti a quelli esercitabili dall'amministrazione finanziaria. A ciò si deve aggiungere che gli agenti della riscossione sono comunque sempre depositari della possibilità di valersi dello

strumento processuale dell'esecuzione forzata per poter procedere autonomamente nei confronti del contribuente-debitore inadempiente a cui si è altresì recentemente aggiunta anche la facoltà di servirsi direttamente del meccanismo del pignoramento presso terzi in materia di espropriazione del quinto dello stipendio. ■